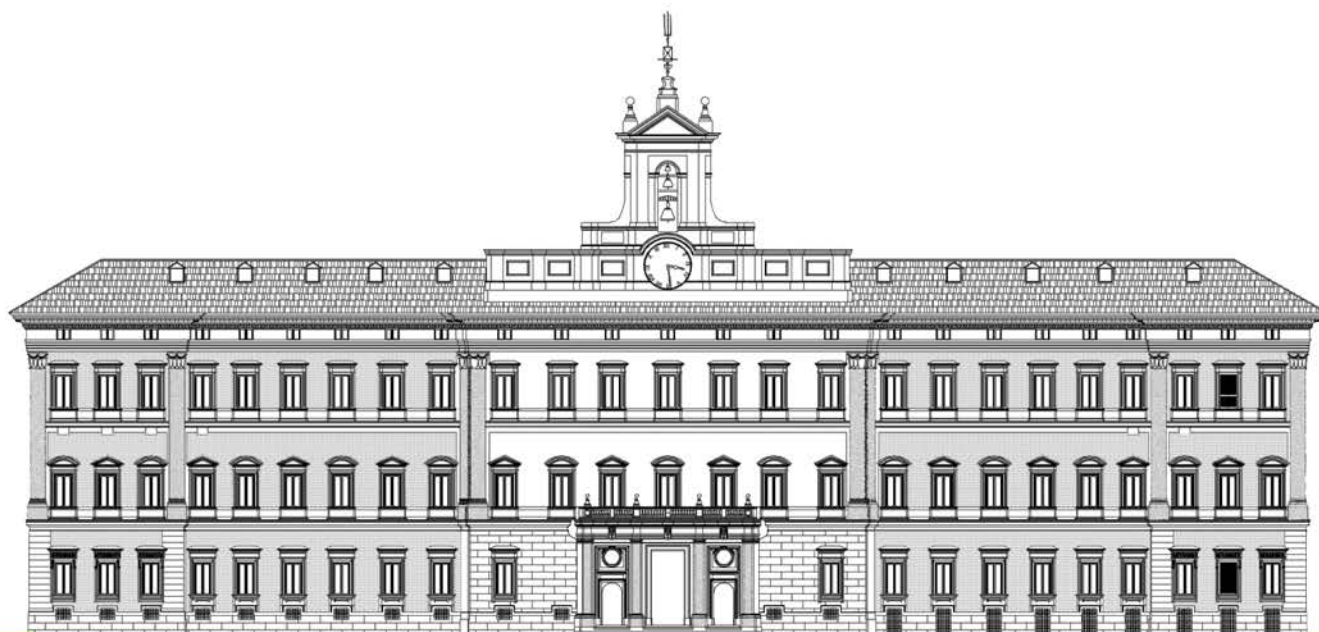




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 429)

N. 564 – 20 luglio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 429)

N. 564 – 20 luglio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1-11.....	- 4 -
CRITERI DI RIPARTO E PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO	- 4 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	429
Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Titolo breve:	Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali
Riferimento normativo:	articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Rampi, per la VII Commissione; Anzaldi, per la IX Commissione
Gruppo:	PD
Commissioni competenti:	VII (Cultura) e IX (Trasporti)

PREMESSA

Il provvedimento – adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015 – reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

L'articolo 1, comma 163, della legge n. 208/2015 rinvia ad un regolamento di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988) la definizione dei criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera *b*) del comma 160¹, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse specificamente indicati, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

¹ Tali risorse fanno riferimento, per gli anni dal 2016 al 2018, alle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 che vengono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate, tra l'altro, secondo quanto indicato alla lettera b), al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme specificamente considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-11

Criteri di riparto e procedure di erogazione delle risorse del Fondo

Normativa vigente. La legge di stabilità per il 2016 è intervenuta sul canone di abbonamento alla televisione, riducendone la misura e prevedendone l'addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica (commi 152-159 dell'articolo 1).

Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate derivanti dagli interventi sopra descritti è destinata al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro annui, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (comma 160, lettera *b*). Nel medesimo Fondo confluiscono altresì le risorse (iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (comma 162).

Il prospetto riepilogativo riferito alla legge di stabilità 2016 ascrive al citato comma 162 i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo per garantire il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (c. 162)	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3
Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributi emittenti radiofoniche e televisive locali (c. 162)	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3	48,1	47,9	46,3

In attuazione delle disposizioni della legge di stabilità, con la II Nota di variazione al bilancio è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il capitolo 3125 denominato "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" con una dotazione di 48.079.890 euro per il 2016, di 47.871.017 per il 2017 e 46.347.210 per il 2018, derivanti dalla riduzione per pari importi del capitolo 3121 del medesimo stato di previsione della spesa, relativo al "rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito".

Infine, la medesima legge di stabilità ha previsto che con regolamento di delegificazione² siano stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative (comma 163).

Prima dell'emanazione del predetto regolamento, è stata approvata la legge 26 ottobre 2016, n. 198, che è intervenuta nel settore del sostegno pubblico all'editoria e all'informazione.

In particolare, per quanto concerne il settore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (oggetto del provvedimento attualmente in esame), la legge del 2016 ha stabilito che nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione confluiscono una pluralità di somme e di risorse: fra tali entrate vengono confermate quelle già previste dalla legge di stabilità per il 2016, ovvero le eventuali maggiori entrate del canone di abbonamento alla tv e le risorse (iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (*cf.* i commi 160 e 162, sopra descritti) (art. 1, comma 2).

Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di relativa competenza (rispettivamente, il sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quello all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale) (art. 1, comma 5).

Il Fondo è, infine, fatto confluire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (artt. 1 e 10).

Il provvedimento in esame dà dunque attuazione al comma 163 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, tenendo conto dei mutamenti del quadro normativo intervenuti per effetto della legge n. 198 del 2016.

Le norme definiscono l'oggetto del provvedimento, consistente nella disciplina dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1).

All'articolo 2 vengono definite le percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili, nella misura dell'85 per cento per i contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale e del 15 per cento per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale.

Nell'ambito di queste quote sono assicurate due riserve, rispettivamente del 4 per cento per le emittenti televisive aventi carattere comunitario e del 25 per cento per le emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.

² Da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sono previsti accantonamenti annuali dell'1 per cento per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti che si possano rendere necessarie a seguito di eventuali contenziosi (comma 2), con un meccanismo di recupero delle eventuali risorse accantonate ma non utilizzate che possono essere riutilizzate attraverso riassegnazione nelle disponibilità del Fondo (comma 3).

L'articolo 3 individua i soggetti legittimati a presentare istanza ai fini dell'erogazione dei contributi previsti.

Nello specifico si tratta di:

- a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi;
- b) emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica;
- c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica;
- d) emittenti aventi carattere comunitario.

L'articolo 4 indica i requisiti che i soggetti beneficiari devono possedere al momento della domanda.

I requisiti indicati per le emittenti televisive concernono il numero di dipendenti e giornalisti effettivamente applicati all'attività; il rispetto di limiti percentuali di trasmissione di televendite e l'adesione al "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite" e al "Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV"; la trasmissione di almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale. Per le emittenti radiofoniche, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti. Per le emittenti aventi carattere comunitario si prevede la non ammissibilità per coloro che abbiano reso dichiarazioni non veritiere negli ultimi due anni nell'ambito di precedenti procedure di concessione del medesimo contributo.

L'articolo 5 disciplina la procedura per l'erogazione dei contributi.

Il Ministero procede all'istruttoria delle domande e pubblica sul sito *web* l'elenco provvisorio dei soggetti ammessi a contributo con i relativi importi.

Infine, si prevede che allo svolgimento delle attività di controllo si provveda nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 definisce i criteri di valutazione delle domande per stabilire i punteggi ai fini delle graduatorie per i contributi.

In particolare, il comma 5 stabilisce che la valutazione e l'attribuzione del punteggio sia effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al decreto.

L'articolo 7 prevede che l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie sia ripartito in ragione del 50% in base al punteggio attribuito in base esclusivamente al criterio riguardante i dipendenti³ e del 50% in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi.

Il comma 2 prevede che al termine della valutazione punteggi e importi dei contributi siano riportati in modo separato all'interno dell'elenco di cui all'articolo 5.

³ articolo 6, comma 1, lettere a) e b).

L'articolo 8 disciplina la revoca del contributo concesso, disposta nei casi di dichiarazioni non veritiere ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione.

Il comma 2 dispone che la revoca dei contributi comporti l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero l'intero ammontare percepito nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per i due anni successivi.

L'articolo 9 abroga i due regolamenti attuativi delle previgente disciplina normativa in materia di contributi di sostegno all'emittenza radiofoniche e televisive locali, contenuta nei decreti del Ministro delle comunicazioni 10 ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292.

La norma richiama quanto già previsto dall'articolo 1, comma 164, della legge n. 208/2015, che stabilisce, con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento in esame, l'abrogazione di una serie di disposizioni di rango primario:

- l'articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998, che ha stanziato 24 miliardi di lire per l'anno 1999 per le misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del D.L. n. 323/1993 e per incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
- l'articolo 145, commi 18 e 19, della legge n. 388/2000, in cui si prevede che nell'ambito delle misure di sostegno indicate all'articolo 45, comma 3, sopra descritto, pari a 82 miliardi di lire annui a decorrere dal 2000⁴, l'erogazione avvenga entro il 31 luglio di ciascun anno;
- l'articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 che incrementa, a decorrere dal 2002, di 20 milioni di euro in ragione di anno il finanziamento annuale previsto all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488/1999. Di tali misure di sostegno possono beneficiare anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge medesima;
- l'articolo 4, comma 190, della legge n. 350/2003, in cui si prevede che dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001, possano beneficiare anche le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario;
- l'articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge n. 296/2006, in cui si stabilisce che il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001, sia incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.

L'articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che i contributi del regolamento in esame siano concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti

⁴ Previsti all'articolo 27, comma 10, sesto periodo della legge n. 488/1999.

radiofoniche e televisive locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge n. 208/2015.

Infine, l'articolo 11 reca le disposizioni sulla pubblicazione e l'entrata in vigore dell'atto.

La relazione tecnica afferma che lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi della legge n. 208/2015, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che all'articolo 1, comma 160, ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in cui confluiscono le attuali risorse destinate ai suddetti contributi.

Il suddetto Fondo, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della sopravvenuta legge n. 198/2016 è stato trasferito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre al Ministero dello sviluppo economico viene successivamente assegnata la quota di risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il comma 163 della sopracitata legge n. 208 ha disposto che con regolamento siano stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del suddetto Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

In virtù della modifica normativa sopraggiunta è pertanto da intendersi, secondo la RT, che il regolamento di cui al comma 163 disciplinerà l'erogazione delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo di cui sopra ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della suddetta legge n. 198, nonché dello stanziamento disponibile nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 2016 che in virtù del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 198/2016⁵ viene mantenuto nel bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione economicamente stabile contribuisce a promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione.

⁵ L'articolo 10, comma 3, come norma di coordinamento, prevede che in sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), siano mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

A tale logica risponde anche la confluenza, disposta dal citato comma 160, di una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.

La RT rammenta, quindi, i contenuti di alcune disposizioni della legge n. 208/2015:

- il comma 160, primo periodo (modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 198/2016⁶), con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, riserva all'erario le quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, le quote sono quelle del 33% e del 50% per gli anni 2017 e 2018; tali quote sono destinate:
 - a) all'ampliamento, sino ad euro 8.000, della soglia per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
 - b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
- il comma 161 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio;
- il comma 162 dispone che nel "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" confluiscono anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali.

Nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione confluiscono, a partire dall'esercizio finanziario 2011, le risorse iscritte nel capitolo 3125 del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale, mentre per l'esercizio finanziario 2016 le risorse disponibili per la medesima finalità rimangono nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 198/2016.

La RT riproduce quindi il prospetto riepilogativo contenuto nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferito alle norme in commento, già riportato nella descrizione della vigente normativa (*cf. supra*).

⁶ L'articolo 1, comma 160, della legge n. 208/2015 sopra richiamato prevede che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 siano riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate – secondo la lettera b) - al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione è stata modificata dall'articolo 10, comma 1 della legge n. 198/2016 e successivamente, dall'articolo 57, comma 3-*bis*, del D.L. n. 50/2017.

Come rappresentato nella relazione tecnica alla legge n. 208/2015, le maggiori risorse disponibili potranno essere quantificate solo una volta acquisito all'erario l'effettivo gettito delle disposizioni concernenti il canone televisivo.

Gli stanziamenti previsti in bilancio sul capitolo 3125 destinati ai contributi oggetto del presente regolamento per l'anno 2016 sono pari a 48,1 milioni di euro.

Per gli anni successivi gli importi saranno determinati dal DPCM di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 198/2016⁷.

Pertanto, la RT afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In tal senso, non è stato predisposto il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore del decreto in esame, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato che il provvedimento in esame è volto a disciplinare la ripartizione di contributi pubblici nei limiti delle risorse già assegnate a tali finalità e che le attività di istruttoria e di controllo in capo alla p.a. sono già previste a legislazione vigente.

Andrebbe peraltro confermato che l'erogazione, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei contributi riferiti all'esercizio 2016 sia conforme alle dinamiche di spesa effettivamente scontate ai fini dei tendenziali e non determini quindi effetti sui saldi di cassa. Tale conferma appare opportuna tenuto conto che il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2016 scontava l'erogazione per cassa delle risorse nel medesimo esercizio finanziario di competenza.

⁷ L'articolo 1, comma 4, della legge n. 198/2016 stabilisce che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con D.P.C.M., adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le somme del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo. Inoltre, si disciplina il procedimento di approvazione del DPCM che definisce i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo. Il decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale.